STATUTO ASSOCIAZIONE PERITI FILATELICI ITALIANI PROFESSIONISTI (APFIP)

Art. 1 – DENOMINAZIONE

E' costituita la "ASSOCIAZIONE PERITI FILATELICI ITALIANI PROFESSIONISTI" (APFIP), dai soci fondatori Giacomo Bottacchi, Primo Egidio Caffaz, Giorgio Colla, Raffaele Diena, Fiorenzo Longhi, Serenella Vignati dello Studio Raybaudi, Silvano Sorani e Manuela Sara Sorani dello Studio Sorani, libera Associazione regolata dal presente Statuto e dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.

Art. 2 – SEDE

L'APFIP ha sede presso il domicilio del suo Presidente oppure in altro luogo previa approvazione da parte dell'Assemblea Ordinaria dei Soci. Ad ogni nuova elezione del Presidente la sede verrà contestualmente indicata ai Soci

Art. 3 – DURATA

La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31 Dicembre 2050 e potrà essere prorogata. L'Associazione potrà essere sciolta solo da un'Assemblea Straordinaria, con le maggioranze definite al successivo Art 13.

Art. 4 – SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione ha i seguenti scopi:

Salvaguardare l'attività professionale dei propri Associati sul territorio nazionale e all'estero a tutela del collezionismo filatelico in genere.

Per raggiungere i propri obiettivi l'Associazione si propone di utilizzare ogni mezzo ritenuto utile, sempre entro i termini consentiti dalla legge, tra i quali ma non esclusivamente:

- a Pubblicazione dell'elenco dei propri Associati.
- b Realizzazione di pubblicazioni specifiche.
- c Scambio di informazioni tra i propri Associati su tecnologie utili alla propria attività peritale inerente alla scoperta di falsi e frodi.
- d Promozione e collaborazione con le principali Associazioni Filateliche Nazionali
- e Tutela e difesa degli Associati nelle questioni legali, intervenendo nei modi consentiti dalla legge.
- f Tutela e difesa della professionalità della figura del Perito Filatelico, attraverso l'accettazione da parte dei suoi iscritti di un Codice Deontologico, che preveda provvedimenti in caso di attività e azioni contrastanti il Codice stesso.
- g Possibilità di aderire ad analoghe Associazioni internazionali che abbiano scopi affini.

Obiettivi di carattere economico, politico e religioso sono esclusi. L'APFIP è un'Associazione che opera senza fini di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale.

Art. 5 – ANNO FINANZIARIO

L'anno finanziario corrisponde a quello del calendario solare.

Art. 6 - SOCI EFFETTIVI

I Soci Effettivi devono avere i seguenti requisiti:

- Avere l'esercizio dei diritti civili.
- Essere Periti Filatelici o Studi Peritali che svolgano tale attività in maniera prevalente, possessori di Partita Iva.
- Essere Periti Filatelici iscritti alla C.C.I.A.A. della località di residenza italiana e presso l'Albo dei Consulenti Tecnici di Ufficio di un qualsiasi Tribunale italiano.

Art. 7 - SOCI ONORARI

I Soci Onorari vengono nominati dal Presidente, con approvazione unanime dei Soci Effettivi (in qualsiasi forma espressa), se la competenza e la professionalità del Socio Onorario sono utili per il perseguimento dei fini dell'APFIP. La durata della nomina non può essere superiore ad un anno finanziario e può essere rinnovata. I soci onorari sono esenti dal pagamento delle quote sociali e non partecipano alle Assemblee dell'Associazione.

Art. 8 - CANCELLAZIONE

Il Socio Effettivo potrà essere cancellato dall'Elenco Periti Filatelici per uno dei seguenti motivi:

- a Dimissioni: su esplicita richiesta scritta da parte del diretto interessato; in tal caso potrà essere reinserito nell'Elenco previo esame delle motivazioni, da vagliarsi di volta in volta, da parte dell'Assemblea Ordinaria dei Soci
- b La mancanza di uno dei requisiti previsti dall'Art 6.
- c Mancato pagamento della quota sociale, previo almeno duplice richiamo scritto da parte del Tesoriere nel trimestre successivo alla scadenza del termine di pagamento.
- d Appartenenza ad altre Associazioni/Collegi peritali filatelici italiani.
- e Quando l'Assemblea Straordinaria dei Soci deliberi con la maggioranza di 2/3 l'esclusione del Socio per gravi motivi; il Socio può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

La cancellazione dall'Elenco Periti Filatelici comporta la restituzione della tessera associativa; inoltre l'APFIP è tenuta a segnalare l'avvenuta cancellazione di un proprio iscritto alle principali Associazioni Filateliche Italiane.

Art. 9 – RIAMMISSIONE

L'ex Socio potrà essere reinserito nell'Elenco Periti Filatelici, previo esame delle motivazioni da parte dell'Assemblea Ordinaria dei Soci. In caso di morosità la riammissione verrà accettata previo il pagamento delle quote sociali mancanti.

Art. 10 - QUOTE SOCIALI

La quota sociale viene stabilita annualmente dall'Assemblea Ordinaria dei Soci, su proposta del Tesoriere; la quota dovrà essere versata entro 60 giorni dalla deliberazione.

Trascorsi 3 mesi dalla scadenza del termine, l'Associato moroso verrà cancellato dall'Elenco Periti Filatelici e potrà essere riammesso secondo le modalità dell'Art. 9.

Art. 11 - FONDO COMUNE

Questo è costituito dalle quote degli Associati e da ogni entrata di cui l'APFIP potesse eventualmente beneficiare in ragione dei suoi obiettivi. Il potere di gestione del fondo comune compete al Tesoriere.

Art. 12 - ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'APFIP:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Presidente;
- Il Vice Presidente:
- Il Tesoriere.

Art. 13 – L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

A - Assemblea Ordinaria

Si svolge almeno una volta l'anno e decide le politiche annuali dell'Associazione ed il relativo budget per realizzarle. Hanno diritto a partecipare alle Assemblea Ordinaria tutti i Soci Effettivi in regola con il pagamento delle quote sociali. Ogni Socio può farsi rappresentare da un altro Socio mediante delega scritta. Ogni Socio può rappresentare fino a due soci

L'Assemblea Ordinaria dei Soci approva i bilanci annuali, delibera l'entità della quota sociale su proposta del Tesoriere ed elegge secondo le modalità del punto "C" il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere, delibera su tutti gli altri argomenti sottoposti al suo esame, che non siano riservati alla competenza dell'Assemblea Straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno tre Soci, a mezzo lettera raccomandata o con altro mezzo idoneo a comprovare la data di spedizione, almeno una volta all'anno, entro il 31 dicembre. L'invito a parteciparvi, recante l'ordine del giorno ed il luogo della convocazione, deve essere inviato almeno 30 giorni prima dell'Assemblea.

L'Assemblea è valida quando vi siano rappresentati, di persona o per delega, almeno la metà più uno dei Soci. Gli Studi Peritali possono esprimere un solo voto e sono computati, al fine del calcolo dei quorum, come un solo Socio.

Qualora in prima convocazione l'Assemblea non risultasse valida, la seconda viene fissata a 24 ore di distanza. In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti o rappresentati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, in sua mancanza dal Vicepresidente, in loro assenza dal Socio più anziano d'età. Il verbale è compilato da un Segretario nominato di volta in volta dall'Assemblea fra i Soci.

Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei Soci Effettivi presenti e votanti.

Le decisioni assunte devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente, o da chi lo ha sostituito in Assemblea, e dal Socio chiamato a svolgere la funzione di Segretario.

Il verbale verrà letto nella successiva Assemblea (Ordinaria o Straordinaria) e conservato assieme all'Elenco Periti Filatelici.

B- Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria delibera:

le sanzioni nei confronti dei Soci;

le modificazioni nella compagine degli Associati, che potrà avvenire esclusivamente all'unanimità di voti, mediante ammissione su proposta di uno o più Soci, di nuovi Soci Effettivi, che dovranno comunque avere i requisiti indicati nell'Art. 6 e dovranno ottemperare alla procedura per l'iscrizione ed alle condizioni indicate, di volta in volta od in via generale, dall'Assemblea Straordinaria;

le eventuali modifiche allo Statuto dell'Associazione;

apporta eventuali modifiche al Codice Deontologico;

inoltre delibera lo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea Straordinaria delibera inoltre su ogni altra materia che, per sua urgenza, debba essere discussa e deliberata prima che possa essere convocata un'Assemblea Ordinaria.

L'Assemblea Straordinaria viene convocata dal Presidente:

- di sua iniziativa:
- su richiesta di almeno tre Soci.

Nell'Assemblea Straordinaria ogni Socio può farsi rappresentare da un altro Socio mediante delega scritta, ma ogni Socio può rappresentare solo un Socio.

Le modalità di convocazione e verbalizzazione sono le stesse dell'Assemblea Ordinaria.

L'Assemblea Straordinaria può essere convocata unitamente all'Assemblea Ordinaria.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita e delibera con la maggioranza dei 2/3 dei Soci Effettivi aventi diritto di voto, su ogni argomento le venga sottoposto, eccezion fatta per l'ammissione di nuovi Soci Effettivi, per cui occorrerà l'unanimità dei voti. Gli Studi Peritali possono esprimere un solo voto e sono computati, al fine del calcolo dei quorum, come un solo Socio.

L'Assemblea Straordinaria chiamata a deliberare sullo scioglimento dell'Associazione deve essere verbalizzata da un Notaio.

C – Elezioni

L'Assemblea Ordinaria elegge ogni 3 anni finanziari il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere, che potranno essere rieletti.

Per tutte le cariche sociali, in caso di parità di voti, verrà eletto il Socio con maggiore età.

Art. 14 – IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale, a tutti gli effetti, dell'APFIP. Ne ha la firma legale, che può delegare, per singoli atti, al Vicepresidente

Provvede all'attività ed alle relazioni con le autorità ed Enti Nazionali ed Internazionali, eventualmente dandone delega ad uno o più Soci.

- Il Presidente convoca l'Assemblea dei Soci Ordinaria e Straordinaria.
- Il Presidente ha la facoltà di nominare i Soci Onorari.
- Il Presidente può essere rieletto.
- Il Presidente ha cura dei documenti dell'Associazione che rimangono presso la sede designata.

Allo scadere del mandato la documentazione viene trasmessa al nuovo Presidente con regolare verbale in duplice copia.

Art. 15 - IL VICEPRESIDENTE

In caso di assenza del Presidente, il Vicepresidente sostituirà con le medesime prerogative, nessuna esclusa. Il Vice Presidente può essere rieletto.

Art. 16 - IL TESORIERE

Il Tesoriere cura la gestione economica e contabile dell'Associazione ed è tenuto al rendiconto annuale.

Il Tesoriere in pieno accordo con il Presidente ed il Vice Presidente, può richiedere un contributo straordinario non superiore al doppio della quota associativa.

Il tesoriere può essere rieletto.

Allo scadere del mandato consegna al nuovo Tesoriere l'eventuale avanzo di cassa e l'inerente rendicontazione.

Art. 17 - LO SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria validamente costituita con la presenza di almeno 2/3 dei Soci Effettivi aventi diritto di voto e con l'approvazione di almeno 2/3 dei Soci Effettivi aventi diritto di voto

In deroga a quanto disposto dall'art. 13, lettera B del presente Statuto, nell'Assemblea Straordinaria chiamata a deliberare sullo scioglimento dell'Associazione, non è consentita la partecipazione per delega.

L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.

CODICE DEONTOLOGICO DEL PERITO FILATELICO

ART. 1 – Definizione di deontologia del perito

La deontologia peritale è l'insieme dei principi e delle regole che ogni perito deve osservare ed ai quali deve ispirarsi nell'esercizio quotidiano della professione. L'osservanza delle norme non esime il Perito dal rispetto di altre regole deontologiche non codificate. L'esercizio dell'attività peritale è fondato sulla libertà e sull'indipendenza professionale che costituiscono irrinunciabile diritto del Perito. Non deve soggiacere ad interessi, imposizioni, coercizioni e suggestioni di qualsiasi natura. Il Perito denuncerà alle autorità competenti ogni tentativo, da qualunque parte provenga, di imporgli comportamenti non conformi alla deontologia professionale.

ART. 2 – Doveri e compiti specifici del Perito Filatelico

Il Perito Filatelico oltre alla normale attività atta a rilasciare semplici pareri scritti su esplicita richiesta deve essere in grado di effettuare una perizia valida ai sensi di Legge; deve inoltre, se richiestogli, poter rilasciare specifiche attestazioni di garanzia valide ai fini assicurativi, cioè dietro il pagamento del premio assicurativo calcolato di volta in volta dalla Compagnia Assicuratrice.

Il Perito Filatelico assolverà gli impegni assunti con la massima coscienza e diligenza, consapevole di dover rifiutare quegli incarichi per l'assolvimento dei quali ritenga di non essere adeguatamente preparato indirizzando eventualmente il committente a colleghi competenti nello specifico campo inerente all'incarico, così come deve rinunciare ad incarichi ai quali ritenga di non poter dedicare la necessaria cura, al fine di non causare danni al committente, oltre a quelli che potrebbero porlo in una posizione di conflitto con i suoi doveri professionali. Il perito può a sua discrezione astenersi di esprimere alcun parere.

Il Perito Filatelico, nell'eseguire l'incarico conferitogli, deve usare la massima diligenza e cura e deve tutelare gli interessi del committente, purché ciò non comporti il dover porre in essere comportamenti illeciti contrastanti con le presenti norme, le Leggi vigenti, o compiere attività che possano compromettere il prestigio del professionista e/o dell'intera categoria.

Il Perito Filatelico è tenuto al segreto professionale. Egli non può divulgare informazioni di cui sia venuto a conoscenza durante l'espletamento dell'incarico conferitogli che possano ledere la privacy del committente, salvo il caso in cui sia espressamente autorizzato dal committente. L'obbligo del segreto permane anche dopo la cessazione del rapporto con il committente. Il Perito Filatelico deve informare i suoi collaboratori e dipendenti dell'obbligo del segreto professionale e vigilare che vi si conformino. Per la violazione posta in essere da questi ultimi risponde comunque professionalmente il professionista.

Il Perito Filatelico deve rifiutare qualsiasi incarico per l'espletamento del quale egli sia costretto a contravvenire alle Leggi dello Stato.

Il Perito Filatelico può svolgere la propria attività professionale oltre che come persona fisica, anche in forma societaria; in tal caso la responsabilità morale non può comunque essere a carico della persona giuridica ma dall'esperto riconosciuto che opera sotto forma societaria.

Il Perito Filatelico cura ed aggiorna le proprie conoscenze al fine di migliorare le proprie prestazioni professionali e renderle più esaustive alla luce delle innovazioni tecnologiche e scientifiche; a tal fine si rende disponibile alla partecipazione ad incontri annuali con i colleghi dell'Associazione.

La tariffa professionale è garanzia di decoro della professione e della qualità della prestazione. Il Perito non potrà applicare tariffe indecorose, né potrà prestare la propria opera gratuitamente. Il Perito (filatelico) è tenuto a far conoscere preventivamente il suo onorario al cliente.

In caso di nomina a Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU), il Perito Filatelico collabora con il Magistrato nell'interesse generale della giustizia rispondendo, il più compiutamente possibile, ai quesiti posti dal Magistrato stesso e tenendo conto delle disposizioni previste dal Codice deontologico.

I rapporti tra i Periti devono sempre ispirarsi al reciproco rispetto e considerazione personale e professionale e nella salvaguardia delle specifiche competenze professionali. Gli obblighi che ne discendono debbono essere ispirati alla piena solidarietà. Il Perito sottoposto a discriminazioni e/o diffamazioni deve poter contare sulla solidarietà dell'intera Associazione.

Il Perito deve sempre presumere, in caso di presunto errore, la buona fede nell'operato dell'altro collega. Eventuali controversie, ricollegabili alla professione, prima che siano adite le vie legali, devono sempre essere demandate per prima cosa ad un contatto diretto tra i periti interessati. Successivamente ci si potrà rivolgere alla mediazione ed alla competenza degli altri colleghi.